



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Chioggia

ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Chioggia

VISTO: il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI: i divieti, le sospensioni e limitazioni introdotti a tutela della salute pubblica dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 riguardante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui previsioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

VISTI: i divieti, le sospensioni e limitazioni introdotti a tutela della salute pubblica dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 riguardante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni saranno efficaci a far data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sopra richiamato;

VISTI: i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.120 del 17 marzo 2020 e n.145 del 3 aprile 2020;

VISTA: l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

VISTA: l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale - Regione del Veneto - n. 43 del 27 aprile 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

VISTA: la nota prot. n. 10369 in data 24 aprile 2020 della Capitaneria di porto di Venezia che estende la nota prot. 32047 in data 23 aprile 2020 della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – di Venezia, avente ad oggetto il rafforzamento dei servizi di controllo marittimo durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'indicazione del divieto di “utilizzo delle darsene in tutta la provincia e di contrastare le eventuali violazioni con

stringenti controlli a mare e nei canali”, al fine prevenire immotivati spostamenti delle persone in occasione dei fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio, il tutto nel quadro delle misure pianificate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 23 aprile 2020;

CONSIDERATA: l’intesa con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – di Rovigo in data 10 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n.09/2020 in data 29 aprile 2020 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la navigazione a fini meramente lusori nelle acque del Circondario Marittimo di Chioggia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: la propria Ordinanza n° 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e galleggianti nel porto di Chioggia”;

VISTI: gli atti d’ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Fatte salve le condizioni previste dai vigenti provvedimenti in materia e le primarie esigenze di movimentazione eventualmente connesse alla salvaguardia della vita umana in mare, alla polizia e sicurezza antincendio ed antinquinamento del porto, dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è fatto divieto di navigazione a scopo meramente lusorio, in entrata e in uscita, da e per le strutture dedicate alla nautica da diporto che ricadono nell’ambito del Circondario marittimo di Chioggia.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 e ai sensi degli artt.1174, comma 1 del Codice della Navigazione e 53, comma 4 del D.L.vo 171/2005 Codice della nautica da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Articolo 3

La presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 23:59 del 30 aprile 2020 e cesserà i suoi effetti alle ore 23.59 del 03 maggio 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

Chioggia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*